

ENERGIA: Impianto eolico - Valutazione di impatto ambientale - Istanza di proroga dell'efficacia - Determinazione provinciale negativa - Rimozione in autotutela - Anche alla luce del Parere dell'Avvocatura regionale - Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Tar Puglia - Bari, Sez. I, 23 settembre 2022, n. 1230

“[...] dopo la rimozione in autotutela della determinazione impugnata, il procedimento amministrativo veniva riavviato ed al suo termine era redatta la nota prot. [...].

Con tale nota si precisava che “Preso atto delle posizioni sopra riassunte il settore scrivente ritiene superata la questione relativa alla validità quinquennale del provvedimento di VIA anche alla luce di quanto stabilito dall'Avvocatura regionale, che, in data 25 giugno del 2012, ha adottato apposito parere in ordine alla "disciplina degli effetti temporali dei provvedimenti in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità". Nel parere "si ritiene che:

"- i provvedimenti di VIA e screening emanati (in qualsiasi tempo) o definizione di istanze presentate entro il 12 febbraio 2009 siano soggetti alla scadenza triennale di cui agli artt. 15, comma 3 e 16, comma 7, dello l.r. 11/2011;

-analogamente, sulla scorta di tali disposizioni dovranno essere espletate le eventuali procedure di proroga del predetto termine;

- i provvedimenti di VIA e screening conseguenti ad istanze presentate a partire dal 13 febbraio 2009 siano soggetti alla scadenza di cui all'art. 26 del D.Lgs. 152/2006, e siano pertanto prorogabili nei medi e nei termini specificati dalla norma statale".

Inoltre la recente sentenza della Corte Suprema n. 267/2016 ha sancito la illegittimità costituzionale dell' art. 2 della Legge della Regione Puglia 14 giugno 2007, n. 17, per contrasto con gli artt. 41, 97 e 117, comma2, della Costituzione, laddove tale articolo prevede che "La pronuncia di esclusione dalla procedura di V.I.A. ha efficacia per un periodo massimo di tre anni, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio dei lavori la procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate".

Più precisamente, la Corte Suprema ha chiarito che i provvedimenti ambientali di V.I.A. ed anche di esclusione dalla procedura di V.I.A. hanno tutti durata quinquennale, come sancito dalla legge statale (art. 6 L.152/2006) e che eventuali divergenti disposizioni normative regionali sono costituzionalmente illegittime” [...].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 25 novembre 2016, la ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 2016/0001486 del 2 settembre 2016, identificato al Prot. 2016/00567 e ricevuto in pari data, mediante il quale la Provincia di Foggia ha determinato di non prorogare l'efficacia della d.d. n.1899 del 10 settembre 2013, avente ad oggetto la valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un parco eolico denominato "Valle" sito nel Comune di Torremaggiore (FG), proposto da ATS PE Valle S.r.l., domandando contestualmente la condanna al risarcimento del danno.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 1958 del 10 novembre 2016, il Responsabile del Settore Ambiente ha revocato in autotutela la determinazione impugnata.

Con memoria depositata l' 8 luglio 2022 la società ricorrente, evidenziando l'intervenuto ritiro in autotutela della determina in questa sede impugnata, ha dichiarato essere stata soddisfatta la pretesa sostanziale azionata e che, a seguito di interlocuzioni con la controparte, è stato raggiunto anche un accordo in merito alla compensazione delle spese di lite, chiedendo quindi, dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.

Nello stesso ha concluso la provincia con la precedente memoria del 21 aprile 2022.

Con essa ha evidenziato che, dopo la rimozione in autotutela della determinazione impugnata, il procedimento amministrativo veniva riavviato ed al suo termine era redatta la nota prot. 15100 del 13 marzo 2017.

Con tale nota si precisava che "Preso atto delle posizioni sopra riassunte il settore scrivente ritiene superata la questione relativa alla validità quinquennale del provvedimento di VIA anche alla luce di quanto stabilito dall'Avvocatura regionale, che, in data 25 giugno del 2012, ha adottato apposito parere in ordine alla "disciplina degli effetti temporali dei provvedimenti in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità". Nel parere "si ritiene che:

"- i provvedimenti di VIA e screening emanati (in qualsiasi tempo) o definizione di istanze presentate entro il 12 febbraio 2009 siano soggetti alla scadenza triennale di cui agli artt. 15, comma 3 e 16, comma 7, dello l.r. 11/2011;

-analogamente, sulla scorta di tali disposizioni dovranno essere espletate le eventuali procedure di proroga del predetto termine;

- i provvedimenti di VIA e screening conseguenti ad istanze presentate a partire dal 13 febbraio 2009 siano soggetti alla scadenza di cui all'art. 26 del D.Lgs. 152/2006, e siano pertanto prorogabili nei medi e nei termini specificati dalla norma statale".

Inoltre la recente sentenza della Corte Suprema n. 267/2016 ha sancito la illegittimità costituzionale dell' art. 2 della Legge della Regione Puglia 14 giugno 2007, n. 17, per contrasto con gli artt. 41, 97 e 117, comma 2, della Costituzione, laddove tale articolo prevede che "La pronuncia di esclusione dallo procedura di V.I.A. ha efficacia per un periodo massimo di tre anni, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio dei lavori la procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate". Più precisamente, la Corte Suprema ha chiarito che i provvedimenti ambientali di V.I.A. ed anche di esclusione dalla procedura di V.I.A. hanno tutti durata quinquennale, come sancito dalla legge statale (art. 6 L.152/2006) e che eventuali divergenti disposizioni normative regionali sono costituzionalmente illegittime".

La nota si concludeva con la determinazione di trasmettere al competente Ufficio Energia della Regione Puglia, in uno alla nota, il verbale della conferenza di Servizi del 6 marzo 2017 con i relativi allegati, in considerazione della indicazione della Società, resa in sede di Conferenza di servizi, che "ogni eventuale decisione sul procedimento deve essere valutato in sede di Autorizzazione Unica".

L'Ente ha altresì, insistito anche per il rigetto della domanda risarcitoria.

Alla luce delle considerazioni suesposte e della concorde richiesta delle parti, nulla osta all'adozione della pronuncia in dispositivo (di sopravvenuto difetto di interesse e non di cessazione della materia del contendere, in quanto il concreto soddisfacimento del bene della vita ambito potrebbe essere stato determinato solo dall'esito delle eventuali ma ignote valutazioni dell'Ufficio Energia della Regione Puglia).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

L'ESTENSORE

Desirèe Zonno

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO